

COMUNE DI ONIFERI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 13 marzo 2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 4 Riduzione della base imponibile
- Art. 5 Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 6 Differimento termini, dilazione e rateizzazione dell'imposta
- Art. 7 Attività di recupero e interessi moratori
- Art. 8 Versamenti minimi
- Art. 9 Ravvedimento spontaneo
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3

Pertinenze dell'abitazione principale

Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

Art. 4

Riduzione della base imponibile

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza considerare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.

Art. 5

Versamenti effettuati da un contitolare

Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento

anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, anche su richiesta del Comune, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.

Art. 6

Differimento termini, dilazione e rateizzazione dell'imposta

E' previsto il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) IMU in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali.

Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento, per importi superiori a € 200,00 con rate di importo minimo di €50,00 e fino ad un massimo di n. 8 rate, con provvedimento formale dell'ufficio Responsabile d'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 30 maggio dell'anno di imposta. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 2.500,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti ed emana il provvedimento. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 7

Attività di recupero e interessi moratori

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali

Art. 8

Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9

Ravvedimento spontaneo

Qualora il contribuente si presenti spontaneamente per il pagamento di quanto dovuto, può essere ammesso al pagamento con l'applicazione dell'interesse legale e della sanzione ridotta al minimo nel rispetto delle previsioni normative.

Art. 10

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 11

Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012